

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARRAL, CHIAPPORI, COVRE, CAPARINI, STEFANI, GRUGNETTI, BALLAMAN, FAUSTINELLI, COMINO, MICHIELON, PAOLO COLOMBO, FONTAN, STUCCHI, CAVALIERE, LUCIANO DUSSIN, BAMPO, RIZZI, RODEGHIERO, MOLGORA, FROSIO RONCALLI, BORGHEZIO, GAMBATO, SIGNORINI, LEMBO, DOZZO

Norme per la cessione a titolo gratuito alle regioni e ai comuni delle partecipazioni azionarie delle società ex-EAGAT

Presentata il 17 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si mira a far chiarezza, una volta per tutte, in materia di partecipazioni ex-EAGAT, nonché a risolvere i problemi inerenti al settore termale.

La richiesta di cedere, a titolo gratuito, agli enti locali e alle regioni le aziende termali ex-EAGAT è sorta ben quindici anni fa e nonostante l'attuale maggioranza di Governo si sia sempre dichiarata favorevole, tale proposta non è mai andata a buon fine, anzi, nel momento in cui sono state tolte all'Ente partecipazioni e finan-

ziamento industria manifatturiera (EFIM) le aziende ex-EAGAT queste sono state trasferite, con decreto, al Ministero del tesoro, il quale, a sua volta, ne ha ceduto la gestione all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Il risultato ottenuto è che l'IRI sta attuando un piano di dismissione delle aziende termali che somiglia ad un vero e proprio smaltellamento delle stesse. I suoi amministratori unici, con pieni poteri e con una linea unica, stanno operando un piano di rientro che distrugge le aziende,

poiché non tiene in alcun conto la necessità di continuare ad offrire servizi e qualità adeguati, ai propri fruitori. Proseguendo di questo passo ci troveremo con aziende che hanno limitato, non risolto, la propria situazione debitoria e che non hanno più alcun valore perché prive di clienti e di mercato. In tale situazione non può non accendersi l'allarme per l'economia dei tredici comuni interessati; allarme dovuto alla pericolosissima operazione di svalutazione del patrimonio ex-EAGAT in atto già da tempo.

Ricordiamo, al riguardo, che Castrocaro, Chianciano, Montecatini e Salsomaggiore sono state definite « città impresa termale », ciò a significare non solo l'elevata qualità dei servizi offerti da tale settore, ma anche lo stretto legame esistente tra tale attività e la loro economia. Oggi queste località si trovano in una situazione disastrosa, sia per la crisi del settore sia per l'impossibilità di effettuare

scelte strategiche che siano finalizzate all'interesse delle aziende termali e alle varie esigenze locali che tutelino il mercato del lavoro, la promozione turistica, le manifestazioni culturali, l'offerta alberghiera e così via.

I comuni termali stanno morendo senza che possano minimamente influenzare la politica gestionale impostata dall'IRI.

Ecco spiegata l'urgenza di dare rapida definizione circa la proprietà delle aziende termali prevedendone la cessione gratuita agli enti locali; unico sistema per dare modo alle amministrazioni locali di intervenire subito sugli indirizzi di gestione al fine di permettere il risollevarlo del tessuto economico e sociale e, quindi, l'arresto del degrado iniziato ormai da diversi anni.

Si chiede pertanto, alle varie forze politiche, di mettere in atto, sostenendo la presente proposta di legge, la tanto conclamata volontà di valorizzare le autonomie locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Cessione delle partecipazioni azionarie ex-EAGAT).

1. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo gratuito, a condizione che sussistano i requisiti di cui al comma 2, delle partecipazioni azionarie possedute, ivi comprese la proprietà dei marchi, dei beni e dei patrimoni delle società ex-EAGAT, alle regioni e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.

2. Ai fini della cessione di cui al comma 1, le regioni e i comuni interessati devono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta al Ministero del tesoro recante i seguenti requisiti:

a) la redazione di un progetto di rilancio complessivo delle terme;

b) l'impegno al risanamento delle passività dei bilanci delle aziende termali, senza oneri aggiuntivi per il Ministero del tesoro.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Nel caso in cui non sia presentata alcuna richiesta ai sensi del comma 2 ovvero la stessa non risponda ai requisiti di cui al medesimo comma, il Ministro del tesoro può disporre l'alienazione delle aziende termali secondo le procedure previste dal decreto di cui al comma 3, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.